



La nuova Legge Italiana sullo Spazio: verso una governance strategica e sostenibile del settore

SARA CASTAGNA

Introduzione

Dal 25 giugno 2025 l'Italia dispone, per la prima volta nella sua storia, di una legge organica interamente dedicata allo spazio. La Legge 13 giugno 2025, n. 89 (Normattiva, 2025) – nota ormai come “legge spazio” – è entrata in vigore dopo un lungo percorso parlamentare durato circa un anno, segnando un momento di svolta per un Paese che, pur essendo stato un protagonista della corsa allo spazio fin dagli anni Sessanta, non aveva mai adottato un quadro regolatorio unitario. Il provvedimento si articola in trentuno articoli, suddivisi in cinque blocchi tematici: disposizioni generali; regime per l'esercizio delle attività spaziali da parte degli operatori; immatricolazione degli oggetti spaziali; responsabilità degli operatori e dello Stato; misure a sostegno dell'economia dello spazio. Dietro questa architettura non vi è solo una scelta tecnica, ma un disegno politico-giuridico preciso: agganciare l'Italia allo standard internazionale rappresentato dal *Corpus Iuris Spatialis* e, allo stesso tempo, creare un ambiente regolatorio capace di offrire certezze agli operatori e attrattività agli investimenti privati.

Il contesto in cui la legge nasce è quello di uno spazio ormai affollato da una pluralità di soggetti pubblici e privati, spesso guidati da logiche commerciali, in cui la domanda di accesso aumenta a ritmo esponenziale. I trattati che compongono il *Corpus Iuris Spatialis* – dall'*Outer Space Treaty* (1967) alla *Liability Convention* (1972)

– hanno garantito per decenni un quadro stabile e relativamente pacifico, ma non erano pensati per governare il protagonismo degli operatori privati, le megacostellazioni, i servizi satellitari di massa (UNOOSA, 2002). È proprio per colmare questo divario che oltre quaranta Stati hanno già adottato leggi nazionali sullo spazio, recependo a livello interno i principi internazionali e traducendoli in meccanismi operativi concreti. L'Italia, finora, era rimasta indietro su questo fronte, pur avendo alle spalle una storia spaziale di assoluto rilievo e un tessuto industriale e scientifico di prim'ordine.

Dall'assenza di legge a una cornice nazionale completa

Fin dagli anni Sessanta, il contributo italiano allo spazio è stato tutt'altro che marginale: dal primato del San Marco 1 ai numerosi programmi sviluppati in collaborazione con le principali agenzie spaziali, l'Italia ha costruito nel tempo una filiera industriale, manifatturiera e accademico-scientifica che partecipa stabilmente a missioni di esplorazione e ricerca. Sul piano giuridico, però, l'approccio era rimasto per lungo tempo “minimale”: adesione ai principali trattati internazionali – con la sola eccezione del *Moon Agreement* (1979) (UNOOSA, 1979) – e progressivo adattamento istituzionale, senza un vero corpo normativo unitario.



La Legge 89/2025 cambia radicalmente scenario. Con il Titolo I definisce finalità, ambito di applicazione e principi di fondo: lo spazio extra-atmosferico viene esplicitamente descritto come crocevia di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari, e l'intervento dello Stato viene giustificato sia in chiave di competitività (promozione della nuova economia dello spazio, sviluppo di competenze e tecnologie), sia in chiave di sicurezza e prevenzione dei rischi connessi a fenomeni naturali e antropici, in particolare tramite l'osservazione della Terra.

Il Titolo II introduce il cuore della disciplina operativa: il regime di autorizzazione e vigilanza sulle attività spaziali. Il legislatore recepisce l'obbligo, sancito dall'articolo VI dell'*Outer Space Treaty* (UNOOSA, 1967) per cui lo Stato è responsabile a livello internazionale non solo per le attività dei propri organi, ma anche per quelle dei soggetti non governativi sotto la sua giurisdizione. Per questo, la legge prevede che ogni attività spaziale condotta sul territorio italiano da operatori di qualunque nazionalità – e ogni attività svolta da operatori italiani all'estero – debba essere previamente autorizzata dall'“Autorità responsabile”, individuata nel Presidente del Consiglio o nell'autorità politica delegata per le politiche spaziali e aerospaziali.

Il Titolo III si occupa dell'immatricolazione degli oggetti spaziali; il Titolo IV disciplina la responsabilità – sia degli operatori che dello Stato – per danni causati da attività spaziali e le relative forme di assicurazione obbligatoria; il Titolo V, infine, contiene le misure più marcatamente economico-industriali, istituendo un Fondo nazionale per l'economia dello spazio, un piano di investimenti quinquennale e la cosiddetta riserva di capacità trasmissiva nazionale.

In questo modo, la legge riprende quasi alla lettera la struttura proposta dalla “Model Law” elaborata dall'*International Law Association* (ILA) nelle *Sofia Guidelines* (ILA, 2012) poi accolta in sede COPUOS. Pur trattandosi di strumenti di *soft law*, essi hanno di fatto orientato la codificazione domestica in molti ordinamenti, garantendo un certo grado di convergenza tra sistemi nazionali e riducendo le incertezze interpretative. La legge italiana si inserisce pienamente in questo solco.

I tre pilastri: autorizzazione, registrazione, responsabilità

Al di là della tecnica legislativa, la legge 89/2025 si fonda su tre “pilastri” fondamentali, che la dottrina e la prassi internazionale hanno da tempo individuato come elementi imprescindibili di una legislazione spaziale nazionale: autorizzazione e vigilanza, registrazione, responsabilità.

Sul primo fronte, il regime autorizzativo italiano si presenta come un meccanismo a più stadi. L'Agenzia Spaziale Italiana svolge un'istruttoria tecnica entro sessanta giorni, verificando i requisiti soggettivi (affidabilità, integrità) e oggettivi (idoneità tecnica, sostenibilità finanziaria) dell'operatore, come indicato dagli articoli 5 e 6. Se l'esito è positivo, il fascicolo viene trasmesso all'Autorità responsabile, al Ministero della Difesa e al Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e alla Ricerca aerospaziale (COMINT) (MIMIT, 2024). Quest'ultimo ha il compito di valutare se l'attività proposta possa pregiudicare la sicurezza nazionale, le relazioni internazionali o gli interessi fondamentali della Repubblica, potendo coinvolgere, se necessario, altre amministrazioni, i servizi di informazione e sicurezza, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e l'Agenzia per la



cybersicurezza nazionale. La decisione finale deve arrivare entro un termine massimo di centoventi giorni.

In parallelo, la legge affida all'ASI anche un ruolo di vigilanza continua: l'Agenzia può accedere a documenti e informazioni relativi sia alle attività autorizzate sia agli oggetti lanciati. Il mancato rispetto degli obblighi informativi è sanzionato con pesanti sanzioni amministrative, che vanno da 150.000 a 500.000 euro; l'esercizio abusivo di attività spaziali o il loro proseguimento oltre la scadenza dell'autorizzazione comportano, nei casi più gravi, anche responsabilità penale, con pena detentiva e multa. Qui il legislatore va oltre la semplice raccomandazione contenuta nell'ILA Model Law – che si limita a prevedere sanzioni amministrative – optando per l'innesto di fattispecie penali, segnale della rilevanza strategica attribuita al settore.

Il secondo pilastro riguarda la registrazione degli oggetti spaziali. Sulla base della *Registration Convention* del 1975 ([UNOOSA, 1975](#)), gli Stati devono istituire un registro nazionale e trasmettere al Segretario generale ONU una serie di dati sugli oggetti lanciati sotto la propria giurisdizione. L'Italia, formalmente tenuta a farlo già dal 2005, aveva affidato questo compito all'ASI, ma con una disciplina relativamente essenziale. La Legge 89/2025 rafforza e dettaglia questo sistema, prevedendo un registro pubblico organizzato secondo le specifiche della Convenzione e in linea con le *Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities* adottate dal COPUOS ([UNOOSA, 2021](#)), che insistono sull'importanza di registri accurati e aggiornati per ragioni di trasparenza e sicurezza operativa.

Il terzo pilastro è il regime di responsabilità per danni. La legge recepisce la logica della *Liability Convention* (1972): responsabilità oggettiva e tendenzialmente assoluta per i

danni causati sulla superficie terrestre o ad aeromobili in volo da attività spaziali, responsabilità per colpa nello spazio extra-atmosferico. L'articolo 18 introduce un principio generale di responsabilità civile in capo all'operatore per i danni derivanti dalla propria attività, mentre l'articolo 19 disciplina l'azione di rivalsa dello Stato nei confronti dell'operatore, qualora l'Italia sia chiamata a risarcire un altro Stato in base alla Convenzione del 1972 ([UNOOSA, 1972](#)). La legge dettaglia anche la posizione dei danneggiati sul territorio italiano, prevedendo termini per la denuncia del sinistro e meccanismi per agire in via sussidiaria contro lo Stato se la domanda internazionale di riparazione non viene presentata o non va a buon fine.

Il Titolo V tra ambizione industriale e cautela strategica

Se i primi quattro blocchi della legge sono in larga parte orientati a recepire obblighi internazionali e a dare certezza agli operatori, il Titolo V guarda invece esplicitamente al futuro industriale del Paese nello spazio. Qui la norma introduce un Fondo nazionale per l'economia dello spazio, un piano quinquennale di programmazione degli investimenti, procedure semplificate per partenariati pubblico-privati e misure pensate specificamente per PMI e start-up, l'ossatura della filiera italiana.

La disposizione più significativa in chiave strategica è però l'articolo 25, che istituisce la riserva di capacità trasmissiva nazionale (RCTN) ([Gazzetta Ufficiale, 2025](#)). Si tratta, in sostanza, di un bacino di capacità di comunicazione via satellite da utilizzare in caso di crisi o di indisponibilità delle principali dorsali terrestri, al fine di garantire la continuità delle comunicazioni tra nodi critici della rete, in particolare per finalità governative e di



interesse nazionale, inclusi i servizi cloud. La legge, in breve, stabilisce che tali capacità dovranno essere assicurate da satelliti e costellazioni gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o alla NATO, con l'obiettivo di coniugare resilienza delle infrastrutture digitali e ritorno industriale per il sistema Paese.

Questa scelta è sintomatica di un cambiamento di paradigma: l'infrastruttura spaziale viene considerata a tutti gli effetti un asset strategico, non solo per l'economia ma per la sicurezza nazionale e la sovranità digitale. Il riferimento implicito è alle grandi costellazioni private, prima fra tutte *Starlink* di SpaceX, che oggi garantiscono servizi fondamentali anche in contesti di conflitto, ma pongono interrogativi delicati sulla dipendenza da soggetti privati extra europei ([ISPI, 2025](#)). La legge italiana, pur non escludendo la cooperazione con operatori esterni, orienta chiaramente il baricentro verso soluzioni sotto controllo europeo o alleato, in linea con progetti come IRIS², pur ancora incompiuti.

Resta però un punto decisivo: la qualità dell'attuazione. La coerenza teorica e l'allineamento al diritto internazionale non bastano se i procedimenti autorizzativi si rivelano troppo lenti, se le sanzioni vengono applicate in modo imprevedibile, se il Fondo per l'economia dello spazio e il piano quinquennale non si traducono in progetti concreti e competitivi. Anche l'evoluzione della proposta di *EU Space Act* dovrà essere attentamente monitorata, per evitare sovrapposizioni tra livello europeo e nazionale e garantire un quadro regolatorio chiaro per gli operatori ([Commissione Europea, 2025](#)).

La L. 89/2025 traccia una rotta precisa: se sarà seguita con coerenza, potrà trasformare una tradizione storica di

eccellenza in un vantaggio competitivo strutturale nella nuova economia dello spazio.



Sitografia

Atto Legislativo dell'UE sullo Spazio: migliorare l'accesso al mercato e alla sicurezza spaziale (2025), Commissione Europea. Available at: https://commission.europa.eu/news-and-media/news/eu-space-act-enhancing-market-access-and-space-safety-2025-06-25_it

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (1972), UNOOSA. Available at: <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/intoliability-convention.html>

Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (1975), UNOOSA. Available at: <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introregistration-convention.html>

Cozzi, E. (2025) Starlink e gli "altri": i nuovi pilastri della Terra, ISPI. Available at: [Starlink e gli "altri": i \(nuovi\) pilastri della Terra](https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/starlink-e-gli-altri-i-nuovi-pilastri-della-terra-212541) | ISPI <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/starlink-e-gli-altri-i-nuovi-pilastri-della-terra-212541>

Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (2021), UNOOSA. Available at: https://www.unoosa.org/documents/pdf/PromotingSpaceSustainability/Publication_Final_English_June2021.pdf

LEGGE 13 giugno 2025, n. 89 - Normattiva. Available at: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025:89>

Mimit (2024), Spazio, Comint approva gli indirizzi di Governo in materia spaziale e aerospaziale, Mimit. Gov. Available at: <https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/spazio-comint-approva-gli-indirizzi-di-governo-in-materia-spaziale-e-aerospaziale-assegnati-130-milioni-di-euro-per-il-programma-nasa-artemis-moon-to-mars#:~:text=Il%20Comitato%20interministeriale%20ha%20incaricato%20l'E2%80%99Agenzia%20Spaziale%20Italiana,ambiti%2C%20con%20particolare%20riferimento%20a%20PMI%20e%20startup.>

Moon Agreement (1979), UNOOSA. Available at: <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/moon-agreement.html>

Sofia Conference (2012), International Law Association. Available at: [INTERNATIONAL LAW ASSO](https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/conference-report-sofia-2012-) https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/conference-report-sofia-2012-

The Outer Space Treaty (1967), UNOOSA. Available at: <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html>

United Nations Treaties and Principles on Outerspace (2002), UNOOSA. Available at: [02-57https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf669](https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf)